

IMMIGRAZIONE

Regione Campania

Legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 recante “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 61/2011

(Immigrazione - Centri di accoglienza nella Regione - Accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’ autonoma sistemazione alloggiativa - Violazione dell’art. 177, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Immigrazione - Attribuzione «alle persone straniere», al pari dei cittadini italiani, del diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché della possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all’assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi - Violazione dell’art. 177, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Immigrazione - Riconoscimento «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» dei servizi sanitari di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - Violazione dell’art. 177, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Immigrazione - Accesso delle “persone straniere” ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale - Violazione dell’art. 177, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Immigrazione - Riconoscimento alle persone straniere regolarmente soggiornanti nel territorio regionale quali destinatari del diritto alle provvidenze sociali - Violazione dell’art. 177, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, lettera a) e 3, lettera b), 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 2, 8, comma 2, 14, commi 1 e 2, 16, 17, commi 2, 5, 6 e 7, 18, commi 1 e 3, e 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 recante “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per violazione dell’art. 117, comma 2, lettere a) e b), della Costituzione, nei confronti della disposizione regionale (art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6), secondo la quale i centri di accoglienza nella Regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere

presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa. Secondo la Consulta tale disposizione, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non contrasta con l'art. 40, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva "stranieri regolarmente soggiornanti" che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. La disposizione regionale in esame si colloca, infatti, nell'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali spettante alla competenza legislativa residuale della Regione e, pertanto, la regolamentazione dell'assistenza (anche alloggiativa) degli stranieri non è assoggetta ai principi fondamentali contenuti nel menzionato d.lgs. n. 286/1998 che disciplina la diversa materia dell'immigrazione. Il diritto sociale ad una sistemazione alloggiativa è, infatti, annoverabile "fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione" come si evince, tra l'altro, dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che "le regioni adottano i provvedimenti necessari per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana" (in senso analogo, cfr. citate sentenze nn. 269/2010, 247/2010, 10/2010 e 156/2006; sull'accessibilità al diritto sociale ad una sistemazione alloggiativa, che la Corte Costituzionale ha ritenuto annoverabile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione», cfr. sentenze nn. 209/2009, 404/1988 e l'ordinanza n. 76/2010).

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, nei confronti della disposizione regionale (art. 17, comma 5, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6) che attribuisce «alle persone straniere», al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi. In particolare la Consulta ritiene che la disposizione regionale sopra riportata, riferendosi alle "persone straniere" e non a "tutte le persone straniere presenti sul territorio", non intende includervi anche l'immigrato non in regola e, pertanto, non contrasta con l'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 ai sensi del quale solo «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».

La Corte Costituzionale giudica infondata la questione di legittimità costituzionale promossa, sempre per violazione degli stessi parametri costituzionali, nei confronti della disposizione regionale (art. 18, commi 1 e 3, della legge della

Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6), che garantisce «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale. I giudici costituzionali rilevano che le disposizioni oggetto di censura (al pari di quelle già sottoposte al vaglio di questa Corte nelle richiamate sentenze n. 299 e n. 269 del 2010) si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. La Regione, infatti, nell'esercizio della propria competenza legislativa ed in esplicita attuazione dei richiamati principi fondamentali posti dagli artt. 34 e 35 del decreto legislativo n. 281/1998 (c.d. testo unico sull'immigrazione), provvede legittimamente ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso (in senso analogo, cfr. sentenze n. 299 e n. 269/2010; n. 148/2008). Del pari infondata è la questione di legittimità costituzionale promossa, per contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 39-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, nei confronti dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 che consente l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale alle "persone straniere". Sul punto la Corte Costituzionale rileva che la disposizione regionale censurata non viola i suddetti parametri costituzionali in quanto prevede che il diritto di accesso ai detti corsi avvenga nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente la quale ciroscrive il diritto alla formazione professionale ai soli extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale.

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della disposizione regionale (art. 16 della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6) che indica quali destinatari delle provvidenze sociali le persone straniere regolarmente soggiornanti nel territorio regionale senza indicare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire di tali servizi sociali. Sul punto la Consulta afferma che l'asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenti una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si pone (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato dalla stessa Corte, secondo la quale "qualora il diritto a soggiornare in maniera non episodica e non di breve durata non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona riconosciuti invece ai cittadini" (cfr. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Puglia

Legge Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 recante “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 299/2010

(Immigrazione – Riconoscimento «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» dei servizi sanitari di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – Violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione – Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Immigrazione – Attuazione, da parte della regione, di una convenzione internazionale non ancora ratificata dallo Stato italiano- Illegittimità costituzionale per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “politica estera e rapporti internazionali” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione)

(Immigrazione – Intervento della Regione volto a garantire agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della Regione la tutela legale e, in particolare, l’effettività del diritto di difesa – Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, lettera h), e 3, 2, 3, 4, comma 4, 5, comma 1, lettere a) e b), 6, comma 1, lettere b) e c), 10, commi 5 e 6, 13, 14 e 15, comma 3, della legge Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 recante “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”).

La Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle disposizioni della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia) volte all’ampliamento della tutela riconosciuta dalla legislazione statale agli immigrati irregolari sotto il profilo dell’assistenza sanitaria delle misure assistenziali volte a garantire l’accesso alle misure alternative alla detenzione. La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che esiste “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto. Quest’ultimo deve, perciò, essere riconosciuto anche agli stranieri qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso”. I giudici costituzionali hanno, pertanto, ritenuto legittime le norme regionali censurate in quanto emanate nell’esercizio della competenza legislativa riconosciuta alla Regione in materia di ‘tutela della salute’ e di ‘politiche di inclusione sociale’ nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale anche con riguardo allo straniero dimorante privo di valido titolo di ingresso (riguardo il concorso di competenze normative, sia statali che regionali, in materia di intervento pubblico concernente gli stranieri, cfr. sentenze n. 134/2010,

n. 156/2006 e n. 300/2005; sul riconoscimento dello straniero «titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» e, in particolare, del diritto alla salute, cfr. sentenze n. 148/2008 e n. 252/2001; sulla legittimità costituzionale di norme regionali riguardanti la tutela di diritti fondamentali degli immigrati, eventualmente non in regola con il permesso di soggiorno, cfr. sentenza n. 269/2010).

Il giudice delle leggi ha, invece, dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti della disposizione con la quale la regione si propone di dare attuazione ad una Convenzione internazionale non ancora ratificata dallo Stato italiano. La Corte Costituzionale ha ritenuto, infatti, che la predetta norma invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “politica estera e rapporti internazionali” prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione (riguardo il fatto che «Tutte le attività delle Regioni volte all’attuazione ed all’esecuzione di accordi internazionali devono muoversi all’interno del quadro normativo contrassegnato dall’art. 117, quinto comma, Cost. e dalle norme interposte di cui alla legge n. 131 del 2003», cfr. sentenza n. 12/2006; sui «rapporti internazionali» e la «politica estera» - art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. – che sono, rispettivamente, «riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento» ed alla «attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo», cfr. sentenze n. 258/2008, n. 131/2008 e n. 211/2006; sul diniego per le Regioni di dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalla legge di ratifica, quando sia «necessaria ai sensi dell’art. 80 della Costituzione, anche perché in tal caso l’accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l’ordinamento italiano», cfr. sentenza n. 379/2004; sul «generale canone ermeneutico del “legislatore non ridondante”», cfr. sentenza n. 226/2010).

La Consulta ha, altresì, accolto il ricorso avverso la norma regionale (art. 1, comma 3, lett. h) che prevede un intervento della Regione volto a garantire agli immigrati, presenti a qualunque titolo sul territorio della regione, la tutela legale e, in particolare, l’effettività del diritto di difesa. Secondo i giudici costituzionali la suddetta disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva in via esclusiva al legislatore statale la materia dell’ordinamento civile.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Toscana

Legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 recante “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 269/2010

(Immigrazione - Accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri - Riconoscimento «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» dei servizi sanitari di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - Violazione

dell'art. 117, comma 2, lett. a) e b), della Costituzione - Questione infondata di legittimità costituzionale)

(Immigrazione - Istituzione di sportelli informativi per supportare i Comuni nell'avvio e nell'esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno e previsione di promozione sia di intese con le istituzioni europee nelle materia dell'immigrazione, sia di intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. a) e b), della Costituzione - Questione infondata di legittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 4; 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 recante "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

La Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti della disposizione regionale (art. 6, comma 35, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29) che amplia, sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, la tutela riconosciuta dalla legislazione statale agli immigrati irregolari. La Corte ha, infatti, ritenuto che esiste "un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano, appunto, pregiudicare l'attuazione di quel diritto che deve, perciò, essere riconosciuto anche agli stranieri qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso". La Consulta ha, pertanto, ritenuto legittime le norme regionali censurate in quanto emanate nell'esercizio della competenza legislativa riconosciuta alla regione e nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale anche con riguardo allo straniero dimorante privo di valido titolo di ingresso.

La stessa Corte Costituzionale riconosce la legittimità costituzionale della norma regionale (art. 6, comma 51, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29) che istituisce sportelli informativi per supportare i Comuni nell'avvio e nell'esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno e quelle che (art. 6, commi 11 e 43, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29) prevedono la promozione sia di intese con le istituzioni europee nelle materia dell'immigrazione sia di intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale. Secondo il Giudice delle leggi, infatti, tali disposizioni regionali, per un verso, forniscono un'attività di mero supporto e sostegno alla già esistente rete di assistenza ai cittadini stranieri e, per altro verso, "raccordano l'attività della Regione nelle materie di propria competenza con quella delle istituzioni europee e degli organismi internazionali, in vista del più efficace perseguimento, in via puramente indiretta e accessoria, delle finalità delineate dal legislatore statale in tema di politiche migratorie". La Consulta aggiunge che tali intese hanno quale obiettivo la formazione professionale e rientrano, pertanto, nella competenza residuale della Regione prevista

dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Sulla scorta di tali argomentazioni i giudici costituzionali riconoscono la legittimità costituzionale delle suddette disposizioni che, peraltro, prevedono la realizzazione delle suddette intese in conformità alla legislazione statale e cioè nel pieno rispetto dei principi della politica estera fissati dallo Stato (sul riconoscimento del principio che «lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona», cfr. sentenza n. 148/2008; riguardo il diritto alla salute da riconoscere «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso», cfr. sentenza n. 252/2001; sul potere estero riconosciuto alle Regioni, cfr. sentenze n. 131/2008 e n. 454/2007).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4 recante "Modifiche alla l.r. 20 febbraio 2007, n. 7 - Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati".

Corte Costituzionale, sentenza n. 134/2010

(Immigrazione – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2007 - Indisponibilità della Regione ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale di cittadini stranieri immigrati – Illegittimità costituzionale per lesione della competenza esclusiva statale in materia di programmazione dei flussi migratori prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria del 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 recante "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4 recante "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati che dichiara l'indisponibilità della Regione ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati. Secondo i giudici costituzionali, così stabilendo, la Regione travalica le competenze legislative regionali incidendo su aspetti direttamente riferibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia di programmazione dei flussi migratori prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. b), della Costituzione in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (sull'argomento "immigrazione", cfr. sentenze n. 50/2008, n. 156/2006 e n. 300/2005).

(a cura di Daniela Lucisano)